

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(Provincia di Pavia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 Oggetto : **Istituzione Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote anno 2012.**

Data 15/06/2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese giugno alle ore **21,00** nella sala delle adunanze, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Su n. **10** componenti risultano:

PRESENTI	SI	NO
BOSCHETTI Luigi Mario	X	
RICCARDI Claudio	X	
FABBRIS Marco	X	
PEZZONI Teresio	X	
MODIGNANI Luigi	X	
GAUDENZI Ivan	X	
CAFFI Massimo	X	
CATTANEO Paolo Walter	X	
ROSELLI Vincenzo	X	
DENARI Paolo	X	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Chiara Migliore**

Il Presidente **Sig. BOSCHETTI Luigi Mario** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta **PUBBLICA** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n.28 del 17/05/2012 avente ad oggetto l'Approvazione dello schema di regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria e la proposta della determinazione delle aliquote IMU da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Introduce la proposta in esame il Sindaco che illustra il quadro normativo di riferimento recante la disciplina in tema di istituzione dell'Imposta Municipale propria a decorrere dal 2012 di cui all'art.13 del d.l. 6 Dicembre 2011 n.201 convertito in l. 22 Dicembre 2011 n.214.

Il Sindaco precisa che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce, e che la determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.13 del decreto legge 6 Dicembre 2011 n.201, convertito in l. 22 Dicembre 2011 n.214 nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla vigente normativa.

Interviene il consigliere Cattaneo Paolo Walter chiedendo delucidazioni sulla determinazione delle aliquote, con particolare riferimento all'abitazione principale;

In replica interviene l'assessore Riccardi Claudio che precisa che la Giunta Comunale ha proposto le aliquote di seguito indicate, sulla base delle proiezioni svolte dagli uffici e che tali aliquote potranno essere successivamente variate anche alla luce delle modifiche normative che interverranno e sulla scorta dei dati contabili che risulteranno dall'acconto Imu versato dai contribuenti;

Interviene il consigliere Pezzoni Teresio il quale afferma che l'Imu è un'imposta istituita dalla legge in maniera iniqua in quanto mette in serie difficoltà sia i cittadini che con sacrifici hanno acquistato la loro prima casa sia gli enti locali che per far quadrare i bilanci sono costretti ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini;

Interviene il consigliere Modignani Luigi che anticipa il suo voto di astensione affermando che non è aggiornato alle vigenti normative in materia;

Interviene il consigliere Gaudenzi Ivan sottolineando che i piccoli comuni sono in difficoltà perché non riescono a far quadrare i bilanci alla luce della riduzione dei trasferimenti statali; continua sottolineando che alla luce della stringente manovra di finanza pubblica l'amministrazione è costretta ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini ed auspica che le vigenti normative possano attenuare gli aspetti di iniquità e che le aliquote della nuova imposta possano essere rideterminate;

Interviene il consigliere Cattaneo Paolo Walter che anticipa il voto favorevole della minoranza chiedendo che, sulla scorta delle somme effettivamente riscosse in sede di acconto IMU dai contribuenti, le aliquote proposte possano essere rideterminate prevedendo riduzioni per i proprietari della abitazione principale;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, al decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari a metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 dai responsabili dei Servizi Competenti;

Concluso il dibattito, il Sindaco dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 9

Astenuti 1 (Modignani Luigi)

Contrari 0

Per effetto della votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALiquota Ordinaria 0,76 PER CENTO

ALiquota Abitazione Principale 0,5 PER CENTO

ALiquota Fabbricati Rurali ad uso stum.le 0,2 PER CENTO

- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 4) di dare atto che, per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente Regolamento regolarmente approvato dell'Imposta Municipale Propria;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 9

Astenuti 1 (Modignani Luigi)

Contrari 0

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Oggetto :	Istituzione Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote anno 2012.
-----------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, li 15/06/2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Erminia Vecchio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Costa de' Nobili, li 15/06/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Erminia Vecchio

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Mario Boschetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiara Migliore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 21/06/2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì, 21/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiara Migliore

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.

Lì, 21/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Chiara Migliore

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti di legge in data _____ (art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)*

Costa de' Nobili, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE